

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

IL GIUDICE TERRITORIALE PER L'ABRUZZO

In data odierna, il Giudice Territoriale per l'Abruzzo ha esaminato la denuncia, trasmessa dalla Segreteria del Comitato Regionale per l'Abruzzo il 26.09.2018, presentata, in pari data, dal sig. Tarquini Francesco, atleta, regolarmente tesserato per la società Circolo Bocciofilo "due Campanili", con numero matricolare 811440, in ordine alla ritenuta irregolarità della gara, valida per il girone 2, categoria B, del 16° Trofeo Città di Sant'Egidio (TE), svoltasi, il precedente 24.09.2018, presso il Bocciodromo di Villa Lempa (TE), tra il medesimo ed il sig. Di Marco Pasquale,

i n f a t t o

- il ricorrente lamenta, in particolare, la mancata assegnazione della vittoria a tavolino della gara sopra indicata, in ragione dell'arrivo del proprio avversario oltre il termine previsto dal regolamento tecnico, e per esattezza in netto ritardo rispetto all'orario prefissato della stessa e, quindi, dopo la chiamata degli atleti in campo effettuata dal Commissario di Campo, sig. Di Emilio Pancrazio;
- sostiene, altresì, di aver regolarmente disputato la gara in questione solo al fine di evitare di rovinare la serata sportiva in programma;

i n d i r i t t o

Il Giudice Territoriale per l'Abruzzo, preliminarmente, rileva - in forza dell'art. 19, comma 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina – la tempestività del ricorso presentato dal sig. Tarquini Francesco, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio è stato inoltrato dal denunciante a Codesto Giudicante, per il tramite della Segreteria del Comitato Regionale, in data 26.09.2018 e, quindi, entro il

termine perentorio di giorni 3 dall'evento in cui si sarebbero verificate le riferite infrazioni (24.09.2018 n.d.r.) prescritto dalla norma regolamentare richiamata.

Giova, altresì, osservare, in via preliminare, la ritenuta competenza di codesto Giudicante a giudicare in ordine alla materia devoluta, atteso che – a mente dell'art. 14, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia e Disciplina – il Giudice Territoriale è tenuto a disporre “...*su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare ed in particolare su quelle relative alla regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati...*”.

Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato.

Dal tenore dello stesso atto introduttivo di questo giudizio siccome proposto dal ricorrente (per tale ragione ritenuto sufficiente ai fini del decidere senza necessità, dunque, di disporre attività probatorie suppletive), emerge, in tutta chiarezza, come all'atto della chiamata degli atleti da parte del Commissario di Campo (organo tecnico di competenza della gara), sig. Di Emilio Pancrazio, l'avversario del sig. Tarquini Francesco, il sig. Di Marco Pasquale, fosse presente, pronto per disputare la partita, benché “...*appena arrivato...*” per inequivoca ammissione dello stesso Tarquini.

Non vale ad inficiare tale convincimento, la circostanza che il sig. Di Marco abbia giocato la gara in parola senza effettuare il riscaldamento in quanto detta fase per espressa previsione del regolamento tecnico 2019 è meramente facoltativa, ben potendo, pertanto, ogni atleta liberamente rinunciarvi, né, tantomeno, quella ulteriore onde il ricorrente abbia disputato la partita de qua pro forma, ossia al fine di non rovinare il programma della manifestazione atteso che siddette evenienze appartengono al foro interno di ciascun atleta e non assumono alcun rilievo normativo.

Al fine dell'eventuale assegnazione del successo "a tavolino" nella gara, è, infatti, dirimente la presenza o meno dell'atleta al momento della chiamata degli stessi da parte dell'organo tecnico di competenza della gara stessa e non l'orario di svolgimento originariamente previsto della stessa.

Ciò in ossequio a quanto stabilito alla pag. 23, sub paragrafi intitolati "Fase di riscaldamento" e "Gare, Tipologie, orari e penalità" del Regolamento Tecnico della FIB in vigore per la stagione sportiva 2018 – 2019.

P. Q. M.

Il Giudice Territoriale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando sulle denuncia presentata dal sig. Tarquini Francesco, atleta, regolarmente tesserato per la società Circolo Bocciofilo "due Campanili", con numero matricolare 811440, in ordine alla ritenuta irregolarità della gara, valida per il girone 2, categoria B, del 16° Trofeo Città di Sant'Egidio (TE), svoltasi, il precedente 24.09.2018, presso il Bocciodromo di Villa Lempa (TE), tra il medesimo ed il sig. Di Marco Pasquale, rigetta il ricorso, dichiara la regolarità della gara in questione omologandone il relativo risultato.

Manda alla Segreteria del Comitato FIB Regione Abruzzo per la notifica del presente provvedimento a tutti gli interessati ed alla società di appartenenza.

Così deciso in Roseto (TE), addì 11.10.2018

Firmato da:
Alberto Dell'Orletta
MOTIVO:
IL GIUDICE TERRITORIALE PER L'ABRUZZO

AVV. ALBERTO DELL'ORLETTA

Data: 06/11/2018 19:21:44